SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ——

N. 470-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

e col Ministro delle Finanze

(GÁVA)

(V. Stampato n. 470)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987 (V. Stampato Camera n. **2043**)

modificato dalla Camera dei deputati, con lo stralcio di alcuni articoli, nella seduta del 5 febbraio 1988 (V. Stampati Camera nn. **2043**-bis, **2043**-ter, **2043**-quater e **2043**-quinquies)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1988

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3500) (Bilancio dello Stato)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

- 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.290 miliardi. comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.300 miliardi per l'anno finanziario 1988.
- 2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
- 3. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

- 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.
 - 2. Identico.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

- 4. Le nuove o maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi adottati nell'anno 1988 possono essere destinate, per una quota non superiore al 25 per cento, al finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi comportanti nuove o maggiori spese relative al solo anno 1988.
- 5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella *A* allegata alla presente legge.
- 6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 27.838,483 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 9.595,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge. Il Governo della Repubblica è autorizzato a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1988, al fine di integrare la predetta Tabella B, per ricomprendervi nuove o maggiori spese per un complessivo importo non superiore a lire 1.150 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
- 7. Gli importi previsti dal comma 6 per le Tabelle *B* e *C* risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

3. Identico.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle *B* e *C* e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse Tabelle $B \in C$, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella *D* allegata alla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.

6. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 10. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio e la durata del limite di impegno, quale stabilita nella normativa che lo autorizza, è ridotta di un anno.
- 11. Qualora in corso di esercizio risultino elementi che inducono a ritenere non conseguibile l'obiettivo di fabbisogno del settore statale individuato in sede di Relazione previsionale e programmatica, il Ministro del tesoro ne informa il Parlamento e contestualmente propone le misure necessarie per ricondurre il predetto fabbisogno entro i limiti prefigurati nella Relazione previsionale e programmatica.
- 12. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
- 13. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici non economici provvedono ad

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio.

Soppresso.

9. Identico.

10. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

14. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

Art. 2.

- 1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve essere reperita esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti per regolazioni contabili per finalità difformi dalle predette regolazioni;

- b). mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, dovrà procedersi alla contestuale iscrizione all'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
- c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. Identico.

Art. 2.

- 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
- c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. In nessun caso possono essere utilizzate come copertura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome.

(V., in diversa formulazione, l'articolo 1, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

- 2. Al di fuori dell'ipotesi considerata alla lettera *b*) del comma 1, le risorse che affluiscono alla gestione di Tesoreria statale restano tassativamente escluse dalla possibilità di essere utilizzate per finalità di copertura.
- 3. Le nuove entrate possono essere utilizzate come fonte di copertura di provvedimenti legislativi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate. Nel 1988 si applicano i limiti e le modalità disciplinati dall'articolo 1, comma 4.
- 4. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture, predisposta dalle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.

Soppresso.

Soppresso.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Amministrazioni proponenti e sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato.

- 5. Per i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che recano misure in materia previdenziale, la relazione tecnica di cui al comma 4 deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti che si prevede potranno fruire dei benefici pensionistici.
- 6. Ogni tre mesi il Ministro del tesoro trasmette ai due rami del Parlamento un rapporto valutativo, a cura della Ragioneria generale dello Stato, sulla tipologia delle coperture adottate dal legislatore nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
- 7. A partire dal 1989, il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

- 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.
- 4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Soppresso.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

maggiori entrate tributarie, extra tributarie e contributive contestualmente proposte o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa.

8. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento un documento di programmazione economico-finanziaria nel quale vengono indicati le regole, gli obiettivi e gli strumenti della manovra di bilancio per l'anno e per il triennio successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

Soppresso.

- 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
- 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Art. 3.

- 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica:
- a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio:
- c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo;
- d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

- 1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.
- 2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 5.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 6.

- 1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento.
- 2. È, altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modifica-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 6.

Identico.

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 7, comma 8, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 7.

1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale.

Art. 8.

(V., in identica formulazione, l'articolo 20, comma 8, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 7, comma 3, del presente testo).

Art. 7.

- 1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.
- 2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1º gennaio 1988.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 7 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

- 1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera *c*) è sostituita dalla seguente:
- «c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
- 4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1º gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.
- 5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:
 - «c) identica;».

6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: «nè

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
- «5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essère portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».
- (V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle plusvalenze» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili». La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

- 7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:
 - «5. Identico».

8. A decorrere dall'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

Art. 10.

(V., in identica formulazione, l'articolo 30 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

- 1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.
- 2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decretolegge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 8, comma 32, del presente testo).

Art. 8.

- 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1º gennaio 1988.
 - 2. Identico
- 3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decretolegge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lire 33.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

- 3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 19.500 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 13.500 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 210.000 se alimentati con GPL e in lire 132.000 se alimentati a gas metano.
- 4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

- 4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.
- 5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.
- 6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
- 7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
- 8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.
- 9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11
- 10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.
- 12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva compe-
- 13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:
- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- *f*) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.
- 14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
- 16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decretolegge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
- 17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.
- 18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.
- 19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.
- 20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.
- 21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonchè alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 22. Agli alcoli nazionali o di importazione. tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori; b) acquaviti; c) estratti alcolici; d) profumerie alcoliche; e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato a litri 8.000 anidri.
- 23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantità possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
- 24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1º gennaio 1993.
- 25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalità previste per le operazioni senza obbligo di emissione di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.

26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo; in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.

27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.

28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1º marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 9 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 34, comma 20, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese».

- 29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.
- 30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.
- 31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.
- 32. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.
- 33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.
- 34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

putati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-

36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, e dagli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 hanno effetto dal 1º gennaio 1988.

Art. 11.

Art. 12.

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.
- 2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Soppresso.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 9, commi 5 e 6, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000 annue.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivaori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.
- (V., in identica formulazione, l'articolo 15, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in identica formulazione, l'articolo 15, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

- 1. Identico.
- 2. Identico.

- 3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1º gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1º gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1º gennaio 1990.
- 4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 12, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 12, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 17, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

- (V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica).
- (V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

- 5. A decorrere dal 1º gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.
- 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.
- 7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
- 8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
- 9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in identica formulazione, l'articolo 17, comma 4, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in identica formulazione, l'articolo 29 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 10.

- 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.
- 2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. A decorrere dal 1º gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1º gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso».
- 3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1º gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1º gennaio 1989.
- 4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai

putati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contri-

buto dovuto per l'anno 1988.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-

- 5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
- 6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 14.

1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

Art. 15.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1º gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1º gennaio

Art. 11.

Identico.

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, commi 3 e 4, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1º gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1º gennaio 1990.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

Art. 16.

- 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
- 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.

Art. 17.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 1º gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spetta-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.

Soppresso.

(Collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 9, comma 7, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

colo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

- 2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
- 3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
- 4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 18.

- 1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
- 2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 8, del presente testo).

(Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 9, del presente testo).

(Collocato, in identica formulazione, nell'articolo 9, comma 10, del presente testo).

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. Identico.

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

- 3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie delle Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell' articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
- a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;
- b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell' anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3. punto 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive loro modificazioni:
- *c*) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.
- 4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

- 3. Identico:
 - a) identica;
- b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell' anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;
 - c) identica.
 - 4. Identico.
- 5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:
- «6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.
- 6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:
- a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
- b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
- 7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 5, si provvede con operazioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonchè, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio».
- 6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della «Pontremolese» e della «Orte-Falconara».
 - 7. Identico.

8. Identico.

9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

- 8. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.
- 9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 6, restano determinati come segue:
 - a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
 - b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
 - c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.
- 10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
- 11. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di 700 miliardi di lire da destinare al parziale finanziamento dell'opera. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui predetti, entro un limite massimo di 4 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 28 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

- 10. Identico.
- 11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
 - a) identica;
 - b) identica;
 - c) identica.
- 12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.
- 13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

12. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonchè per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

14. Identico.

- 15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
- 16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.
- 17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.
- 18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

14. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.

15. Al fine di incentivare il settore del trasporto combinato delle merci, il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo straordinario, per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, nel limite complessivo di spesa di lire 25 miliardi l'anno, alle imprese o raggruppamenti di imprese di trasporto e spedizione di merci che abbiano complessivamente corrisposto, in ciascuno degli anni immediatamente precedenti quelli cui il contributo si riferisce, una somma non inferiore a 3 miliardi annui per noli ferroviari relativi a trasporti combinati nazionali e internazionali.

16. Il contributo è commisurato all'ammontare dei noli ferroviari di cui al comma 15 allo specifico fine dell'incremento del trasporto combinato. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione del contributo.

17. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonchè l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Identico.

Soppresso.

Soppresso.

20. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.

- 18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.
- 19. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata.
- 20. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1988, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale.
- 21. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonchè a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

- 21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
- 22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.
 - 23. Identico.
- 24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano è articolato in programmi annuali.
 - 25. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

22. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 19.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo è destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

26. Identico.

27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento è valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.

Art. 14.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli interventi è affidata all'Azienda di assistenza al volo.

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 20.

- 1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
- 2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO IV INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 15.

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

- 4. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
- 5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
 - 5. Identico.

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 110 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

- 7. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
- 8. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

conferito conferito all'Ente autonomo «Teatro San Carlo» di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. È conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia trasferito alla Fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto.

- 7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.
- 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.
 - 9. Identico.

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 7, comma 2, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

contratti conclusi a decorrere dal 1º gennaio 1988.

- 9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
- 10. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
- 11. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500 miliardi.
- 12. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni attuative della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali, adottando,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonchè delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
 - 11. Identico.

12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli interventi stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrare mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle struttu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
- 14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Identico.

16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle struttu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

re ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

15. A partire dall'anno 1988 l'eventuale determinazione della autorizzazione di spesa prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351, viene disposta con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base di richieste annuali di rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute nonchè i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura.

16. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 90 miliardi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

re ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

Soppresso.

17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del paga-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

- 18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.
- 19. Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.

20. Identico.

- 17. Il fondo di dotazione della SACE Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
- 18. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al

21. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

- 19. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.
- 20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, ferme restando le procedure ivi previste, è integrato di lire 60 miliardi, di cui una quota, pari al 75 per cento, da ripartire tra le regioni;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

22. Identico.

23. Identico.

- 24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
- 25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.
- 26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.
- 27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decretolegge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

una quota pari al 25 per cento assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per progetti di rilevanza nazionale o ultraregionale con riferimento anche ad attività promozionali all'estero e per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. All'articolo 3 del citato decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, l'ultimo periodo del comma 2 è abrogato.

22. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito *pro-capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione».

28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

29. Identico.

30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

23. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

24. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nn. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

31. Per le finalità di cui al comma 30 nonchè per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

agosto 1977, n. 675, vengono fatte affluire ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere poi assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che dovessero rendersi disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate vengono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

26. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capito-lo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36. Identico.

37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).

38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE».

39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

40. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:

- a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;
- b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.
- 27. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
- 28. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
- 29. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 - 42. Identico.
 - 43. Identico.
- 44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rispettive competenze, quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

- 30. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.
- 31. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
- 32. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

45. Identico.

46. Identico.

47. Identico.

48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonchè per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

33. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 31 e 32, di lire 4 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per il medesimo anno finanziario, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

34. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 6 del presente articolo.

35. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

36. A partire dal 1° gennaio 1988, alle imprese con non più di 100 addetti che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'impresa alla data del 1° ottobre 1987, un contributo pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente, e comunque per un periodo non

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

51. Identico.

52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1º gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1º ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1º ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

superiore a 5 anni, che non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso secondo criteri, compreso quello di una riserva per il lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il relativo onere, valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonchè di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.

53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

37. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento previsto nel comma 36.

Art. 21.

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1º gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1º gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Art. 16.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 22.

- 1. Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati, nella gestione di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi istitutive, devono essere contabilizzate nel conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante dal bilancio.
- 2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al momento della retrocessione del fondo.
- 3. Con i commi 1 e 2 si intendono regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad accumulo già esistenti.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 23.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Capo V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 17.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

- 2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche si presumono anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono temporaneamente escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.
- 3. L'esclusione diventa definitiva ove nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno della gara l'offerente non giustifichi dettagliatamente la propria offerta. L'amministrazione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni e la mancata risposta ha significato di reiezione delle giustificazioni.
- 4. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990.
- 5. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.
- 6. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

Soppresso.

- 3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.
 - 4. Identico.

5. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

7. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

8. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Identico.

7. Identico.

8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. Identico.

- 10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991.
- 11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aumentata di lire 100 miliardi.
- 12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

11. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia-Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

12. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190, recante interventi a favore del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14. Identico.

15. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Azienda stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trie-
- 18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impian-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale», nonchè interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale» e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.

21. Identico.

13. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

14. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 600 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 66 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

15. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

16. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

23. Identico.

24. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali.

25. È autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

17. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.

26. Identico.

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.

28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

18. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino al controvalore di lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a decorrere dal 1º marzo 1988».

19. Sul complessivo importo di cui al comma 18, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di disinquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

20. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 3 nonchè dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnicoscientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1º marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

35. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

- 21. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.
- 22. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è così riformulato:
- «1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».
- 23. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.
- 37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente:
- «1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».
- 38. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

24. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

25. A valere sullo stanziamento di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la presente legge, lire 800 miliardi, di cui lire 200 miliardi per l'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono destinate alla realizzazione di un programma straordinario ed urgente di opere di adduzione e distribuzione idrica nei comuni del Mezzogiorno che non riescono a garantire la continuità giornaliera della fornitura di acqua per gli usi civili. Il programma, approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato con le procedure della richiamata legge n. 64 del 1986.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

39. Identico.

Soppresso.

40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

26. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

27. Per gli interventi di cui ai commi 23 e 26 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

41. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonchè per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

44. La lettera *b*) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

- «b) scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo».
- 45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.
- 46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.
- 47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.
- 49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento

28. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della presente legge, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere un quadro dettagliato delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonchè di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

Art. 18.

- 1. În attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
- a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;
- b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
- c) in attesa dell'approvazione della leggequadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi:

- d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo:
- e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi:
- f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

- g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.
- 2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
- 3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

- 4. Gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnicoscientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
- 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

Stralciato (V. stampato Camera n. 2043-ter).

Capo VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER LA
CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI
DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE
PROTETTE

Art. 24.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè le indennità di accompagnamento previste dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle prefetture competenti per tèrritorio. Le domande che sono state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei competenti uffici alle prefetture medesime.

- 2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1 ed ai benefici comunque previsti da altre leggi, i prefetti si avvalgono di commissioni mediche formate ognuna da tre medici di cui uno designato dalla associazione di categoria e da due medici dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio. I prefetti, per garantire il necessario supporto amministrativo alle predette commissioni, si possono avvalere del personale che svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, delle unità sanitarie locali, di intesa con le unità stesse.
- 3. Avverso il giudizio della commissione l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione sanitaria, costituita presso la prefettura del capoluogo di regione, composta in modo analogo a quella prevista dal comma 2.
- 4. Avverso la decisione della commissione sanitaria di cui al comma 3 del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di previdenza sociale.
- 5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia.
- 6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi precedenti.
- 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, sono emanate le norme di coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle di cui alla legge 26 maggio 1980, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle norme del presente articolo.
- 9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro ogni triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con la procedura e la struttura di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
- 10. Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del Ministero dell'interno.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 25.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utilizzati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella quantità necessaria ad assicurare un tasso di utilizzazione medio del 75 per cento, escluse le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con dotazione di posti-letto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

inferiore al 6,5 per mille, in conformità ai parametri tendenziali di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso, assicurata la presenza delle discipline previste dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

- 2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua entro sessanta giorni con proprio decreto i posti letto da sopprimere nelle singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla soppressione di singole specialità possono essere disposte con lo stesso decreto quando non esistano ospedali con specialità identiche entro distanze e percorrenze predeterminate per tipi di area, sentito in proposito il Consiglio sanitario nazionale.
- 3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporaneamente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il Consiglio sanitario nazionale.
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, provvedimenti di attuazione, anche in deroga alle legislazioni regionali e provinciali vigenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili dei disavanzi delle unità sanitarie locali conseguenti alla eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, secondo valutazioni compiute dal Ministero della sanità sulla base degli standards di cui al comma 3. Qualora l'inadempienza si protragga oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale o provinciale.
- 5. Le unità sanitarie locali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, alla rideterminazione delle piante organiche del personale in applicazione degli *standards* indicati al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comma 3. In caso di omissione, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

- 6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere ad assunzioni di personale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza aver prima proceduto alla rideterminazione delle piante organiche indicate al comma 5 e senza aver dato applicazione all'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987. Situazioni particolari che richiedano provvedimenti di assunzione in deroga a quanto disposto nel presente comma sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può concedere deroga formale, dandone comunicazione ai Ministri della sanità e del tesoro.
- 7. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordinario dei propri assistiti, per il trattamento degli eventi morbosi che non siano proficuamente risolvibili con interventi assistenziali ambulatoriali o domiciliari, sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria, come previsto dalle convenzioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno 1987, nonchè dalla documentazione concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio effettuati.
- 8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di medicina generale o lo specialista pediatra non accompagni personalmente l'infermo, dovrà far pervenire la scheda e la documentazione di cui al comma 7 entro il termine massimo di tre giornì dal ricovero. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. In caso negativo, provvede alla necessaria segnalazione alla direzione sanitaria che deve, a sua volta, informare il medico curante entro le ventiquattro ore successive. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili del rispetto delle norme di cui ai commi precedenti ed hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie locali debbono procedere alle contestazioni nei confronti dei medici inadempienti perchè forniscano le eventuali giustificazioni a norma delle convenzioni vigenti ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Nel caso di ripetute inadempienze, non giustificate, le unità sanitarie locali dispongono la sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 26.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate da ciascun convenzionato nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a cinque giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di cinque giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

- 2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 sono convenzionate con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle costituite in forma societaria in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
- 3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di ripetute inadempienze non giustificate, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
- 4. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su parere della Commissione consultiva unica del farmaco, istituita dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla revisione del prontuario terapeutico nazionale per l'assistenza farmaceutica extraospedaliera, individuando una lista di farmaci essenziali, sulla base delle metodiche e delle procedure utilizzate nella formulazione della lista per il 1985 redatta dal comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, recependo altresì le innovazioni farmacologiche

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

- 2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989.
- 3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
- 4. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:
- a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;
- b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

intese a garantire, sulla base delle stesse metodiche e procedure, la completa copertura delle patologie esistenti in Italia, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443.

- 5. Nel preparare tale lista, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza della patologia;
 - b) rapporto benefici-rischi;
 - c) rapporto benefici-costi economici;
- *d*) revisione delle indicazioni terapeutiche per evitare l'uso improprio dei farmaci.
- 6. La Commissione consultiva unica del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico nazionale dei farmaci nuovi o già noti, definiti come essenziali secondo le indicazioni di cui ai commi 4 e 5.
- 7. Qualora entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia completata la revisione del prontuario terapeutico nazionale e fino al suo completamento, la lista dei farmaci essenziali è costituita dall'elenco dei farmaci afferenti ai principi attivi individuati dall'ultima lista dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- 8. La Commissione consultiva unica del farmaco procederà, entro i termini già indicati per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione dell'elenco dei farmaci non essenziali in base ai criteri già definiti con delibera del Consiglio sanitario nazionale del 1° ottobre 1987.
- 9. Per i farmaci definiti essenziali restano ferme le norme vigenti con riferimento alla gratuità e alle quote di compartecipazione vigenti.
- 10. Gli altri farmaci presenti nel prontuario terapeutico nazionale ed esclusi dalla lista dei farmaci essenziali verranno gravati di una quota di compartecipazione del 33 per cento del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.
- 11. A partire dal 31 dicembre 1988 i farmaci sono assoggettati al regime dei prezzi sorvegliati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- c) farmaci di automedicazione;
- d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 5. Il prontuario terapeutico è costituito, quanto alle specialità medicinali, dai farmaci di cui alla lettera a) del comma 4. Al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonchè il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità.
- 7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
- b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;
- c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;
- d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.
- 9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
- 10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonchè ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.
- 11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30

12. Nell'anno 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Senato della Re- (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.

16. Identico.

13. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

14. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

15. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

17. È istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

18. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonchè al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

16. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili in forza di norme a carattere nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni integrative non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

[†] X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 27.

- 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.
- 2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
- a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
- *b*) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
- d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
- e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

1. Identico.

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di numero 140.000 posti in residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti, da ricavare anche mediante ristrutturazioni degli spazi ospedalieri dismessi per sostituzione;

- g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
- h) informatizzazione gestionale delle unità sanitarie locali e completamento della rete di interconnessione telematica;
- i) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
- *l*) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.
- 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
- 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quat-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- f) realizzazione di 140.000 posti in strutture re residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
 - g) identica;

soppressa

- h) identica;
- i) identica;
- 3. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

- 5. In sede di approvazione del programma nazionale il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Per il primo triennio il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnicosanitari e di coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.
- 6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

Art. 28.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnicosanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.
 - 6. Identico.
- 7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 1988.

Stralciato (V. stampato Camera n. 2043-quater).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a destinazione vincolata individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990.

- 2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico propedeutico all'impiego nel Servizio sanitario nazionale. La spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno stabilito nel comma 1.
- 3. Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, purchè siano connessi al programma da svolgere, ne sia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.
- 4. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di durata pluriennale e delle spese in conto capitale devono dare conto dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per gli anni precedenti.
- 5. A decorrere dal 1º gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

Art. 29.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1988 la quota di contributo per le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 10 del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

- 2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. A decorrere dal 1º gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1º gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso».
- 3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1º gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1º gennaio 1989.
- 4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.
- 5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
- 6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 30.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1º gennaio 1988.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 31.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 8, comma 1, del presente testo).

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 21.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

- 2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.
- 3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del finanziamento di cui all'artícolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.
- 4. A decorrere dal 1º gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni spe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Identico.

3. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.
- 6. A decorrere dal 1º gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 1, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 2, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V., in identica formulazione, l'articolo 40, comma 3, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 7. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
- 8. A decorrere dal 1º gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
- 9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
- 10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.

TABELLA

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anziani- tà contributiva com- plessiva (*)
sino al 33 per cento	1,50
dal 33 per cento al 66 per cento	1,25
oltre il 66 per cento	1

^(*) Per 1 periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione è calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 32.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

Art. 33.

1. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel successivo comma 2, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

- 1. Identico.
- 2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
- 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

Stralciato (V. stampato Camera n. 2043-quinquies).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

- 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
- 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:
- a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
- b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
- c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.
- 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:
- a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
- b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonchè l'eventuale attività formativa;
- c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
- e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
- f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
- *h*) i nominativi delle persone di cui alla lettera *g*) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.
- 4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera *a*) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.
- 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.
- 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
- 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.
 - 8. Ciascun giovane può essere impegnato

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

- 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
- 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.
- 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.

CAPO IX DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 34.

- 1. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.
- 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici con esclusione dell'Istituto poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei cari-

CAPO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24.

- 1. Identico.
- 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonchè degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

chi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392 entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre. 1987.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

marzo 1986, n. 68 –, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

- 4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.
- 5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonchè quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti disposizioni. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo dà preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non è richiesta:
- a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 5. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto.
- 6. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi, saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze nonchè i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga, di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

- 7. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
- 8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, lè ferme del personale volontario, i richiami

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalità nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;
- *c*) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1º gennaio 1987.

Soppresso.

Soppresso (V. il precedente comma 5).

- 6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validità è prorogata di un ulteriore anno.
- 7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
- 8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

- 10. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona B».
- 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di catte-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corsoconcorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

- 10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonchè alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
- 11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona B».
- 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soltanto nel limite del quindici per cento.

- 12. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
- 13. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

14. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

13. Identico.

- 15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1º gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
- 16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presiden-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

- 15. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 16. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.
- 17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 14, 15 e 16 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui al comma 5, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.

18. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.
- 21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilità continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), è autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.
- 22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e, a decorrere dall'anno 1989, è maggiorato secondo le modalità stabilite dalle norme

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

- 19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regioni, province, comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.
- 20. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto ovvero in affidamento o in concessione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Soppresso.

Soppresso (collocato, in diversa formulazione, nell'articolo 8, comma 33, del presente testo).

- 23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonchè per altre emergenze di carattere socio-sanitario, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonchè per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
- 24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facoltà di medicina delle università statali, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantificazione dell'onere si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti.

- 25. La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, è sostituita dalla seguente:
- «b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo».

Art. 25.

1. Identico.

2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Art. 35.

1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 36.

- 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obbiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
- 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.
- 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:
- a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
- b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
- c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonchè per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;
- d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;
- f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
 - 4. I predetti progetti dovranno contenere:
- a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costiattività;
- c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonchè le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati:
- d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;
- e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.
- 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività *ex* articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.
- 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnicoscientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessa-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- ti. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.
- 2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.
- 3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.
- 4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.
- 5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.
- 6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

Art. 37.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, i provvedimenti relativi ad atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta sono comunicati dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, competenti ad adottarli, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 28.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonchè per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Qualora il suddetto termine decorra infruttuosamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza al fine di promuovere e concludere un accordo di programma vincolante per tutti gli enti o altri soggetti invitati a parteciparvi.

3. L'accordo di programma, eventualmente concluso ai sensi del comma 2, è approvato e pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonchè per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di «rilevante interesse» dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

- 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perchè ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.
- 3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

produce gli stessi effetti previsti dalla suddetta disposizione anche nei confronti del comune interessato. Trascorsi novanta giorni infruttuosamente, il Presidente del Consiglio esercita i poteri sostitutivi indicati nell'articolo 20, comma 12, ultima parte.

- 4. Negli adempimenti di cui al comma 1 che spettino agli enti locali, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla richiesta degli atti, si esercita la procedura prevista dai commi 1, 2, 3, primo periodo, a cura del Presidente della regione. Decorsi infruttuosamente ulteriori novanta giorni, subentrano i poteri sostitutivi di cui al comma 3.
- 5. Per le opere di cui al comma 1, l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni o enti interessati o tenuti alla collaborazione alla realizzazione dell'opera, con la partecipazione altresì dell'operatore economico aggiudicatario, ove già individuato, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano a eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma vincolante.
- 6. In caso di inadempienza al programma vincolante di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'inadempiente, utilizzandone l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici.
- 7. Si applicano le procedure, ed il Presidente del Consiglio dei ministri esercita su proposta del Ministro competente i poteri, di cui ai commi precedenti anche per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (V. il precedente comma 2).

- 4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.
- 5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
- ¿ Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nei settori delle fonti di energia, dei trasporti, compresi quelli nelle aree metropolitane, e degli altri pubblici servizi essenziali.

Art. 38.

1. A decorrere dall'anno 1988, è autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno per l'esercizio precedente.

Art. 39.

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi ai beni già siti nel territorio metropolitano, in Libia, in Africa Orientale, nel Dodecanneso, in Albania e nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti precedentemente al Trattato.di pace, o per sanzione dello stesso, ed a prescindere da quelli per i quali è già prevista una apposita aliquota con l'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la percentuale del 20 per cento della quota annua di finanziamento disponibile in relazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni.

Art. 40.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 29.

Identico.

Soppresso.

Art. 30.

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 7, del presente testo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della previdenza sociale, nonchè l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

- 2. A decorrere dal 1º gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
- 3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
- 4. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1988 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
- 5. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari.
- 6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 8, del presente testo).

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nell'articolo 21, comma 9, del presente testo).

Soppresso.

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nel presente articolo, comma 9, primo periodo).

Soppresso (collocato, in identica formulazione, nel presente articolo, comma 9, secondo periodo).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

colo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- 7. I trasferimenti statali disposti dal decretolegge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono così integrati:
- a) l'ammontare del fondo perequativo per le province è elevato, per l'anno 1988, da lire 650 miliardi a complessive lire 686,6 miliardi. L'incremento di lire 36,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che è così determinata in complessive lire 265,6 miliardi;
- b) l'ammontare del fondo perequativo per i comuni è elevato, per l'anno 1988, da lire 2.720 miliardi a complessive lire 3.830,6 miliardi. L'incremento di lire 1.110,6 miliardi è portato in aumento alla quota di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1), del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, che è così elevata da lire 367,2 miliardi a complessive lire 1.477,8 miliardi;
- c) l'ammontare del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1), lettera d), del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è elevato, per l'anno 1988, da lire 31,2 miliardi a complessive lire 60 miliardi;
- d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del più volte citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 è incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 per l'attribuzione del concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988;
- e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, per le comunità montane è elevata da lire 168 miliardi a lire 169 miliardi per l'anno 1988.
- 8. A decorrere dall'anno 1988, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decretolegge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1. I trasferimenti statali disposti dal decretolegge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

Soppresso (V. il precedente comma 1).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed all'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni annui.

- 9. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato.
- 10. Qualora l'ammontare indicato al comma 9 sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione della Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depostiti e prestiti può essere utlizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.
- 3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.
- 4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decretolegge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:
- «6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purchè,

putati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

> per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'impor-

> (Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-

to dei lavori previsti nel progetto originario». 5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della legge stessa – a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987

e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto origi-

nario finanziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n.698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.

Soppresso.

11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, dopo i primi tre commi è aggiunto il seguen-

«Il contributo in conto interessi - determinato in base alla differenza tra il tasso di riferimento di cui ai precedenti commi ed il tasso agevolato previsto dalle rispettive leggi di incentivazione, entrambi vigenti alla data della stipula del contratto di finanziamento - rimane costante per tutta la durata del finanziamento, mentre il tasso agevolato varierà, di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

semestre in semestre, nella stessa misura del tasso di riferimento; rimane comunque ferma la possibilità di applicare il tasso di riferimento in misura fissa».

- 12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, i criteri, le modalità ed i tempi per l'applicazione del tasso di riferimento, di cui al comma inserito, dal precedente comma 11, nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.
- 13. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, non si applicano alle operazioni effettuate da due o più Mediocrediti regionali operanti congiuntamente di cui uno territorialmente competente.

(V., in identica formulazione, l'articolo 40, commi 5 e 6, del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

- 7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.
- 8. Alla lettera *i*) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: «C.C.OO.PP.», sono inserite le parole: «dei Mediocrediti regionali».
- 9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 41.

1. Per la finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 60 miliardi per l'esercizio 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 31.

- 1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
- 2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, p. 64
- 3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Art. 42.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e

Art. 32.

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1988.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.

TABELLE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LE TABELLE A, B, C, D (*)

^(*) Le parti modificate dalla Camera dei deputati sono riportate con i criteri qui di seguito precisati.

⁻ per le voci e le cifre modificate dalla Camera dei deputati la modifica introdotta è stampata in neretto;

[–] per le voci e le corrispondenti cifre soppresse dalla Camera dei deputati, la soppressione è specificata in neretto, voce per voce, recandosi in corsivo la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

⁻ le voci e le corrispondenti cifre alle quali la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni, vengono omesse.

Il testo approvato dal Senato per le tabelle A, B, C e D viene integralmente riportato nelle pagine 155 e seguenti.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA A (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI. PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
A Minisieri					
on Legge n. 64 del 1986 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759)	omissis vento 1.782.300	(a) 12.970.000	(b) 16.380.675	35.667.025	1993
omissis	issis				
Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
- Art. 2, comma 6 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: capitolo 7843)	400.000	1.700.000	2.400.000	4.800.000	1992

... omissis ...

⁽a) Di cui milioni 3.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987. (b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RIENNALI	38 1989 1990 1991 Anno e successivi terminale	00 85.000 100.000 65.000 1991		esso soppresso soppresso soppresso	00 80.000	000 280.000	OSSO
ELAZIO) GI PLUF 1i di lire	1988	50.000	sis	soppresso	75.000	180.000	soppresso
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (in milioni di lire)	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	 Art. 6, comma 6 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: capitolo 7089) . 	omissis	Decreto-legge n. 360 del 1987 – Disposizioni urgenti in materia sanıtaria (Sanità: capitolo 8222)	Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capitoli 7702, 7703 e 7704)	Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 - Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro: capitolo 7802)	Decreto-legge n. 367 del 1987 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)

Segue: TABELLA A (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

	1 9 9 1 Anno e successivi terminale		1 1			1 1	Ţ	4.000	1
	1990		i i	I I	1	1 1	. 1	4.000	1
	1989		1 1	l I	I	1 1		4.000	1
(in milioni di lire)	1988	ssis	soppresso	soppresso	soppresso	215.000	305.000	4.000	40.000
(in milioni di lire)	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	omissis Decreto-legge n. 373 del 1987 – Interventi urgenti in materia di opere	di difesa del suolo: - Bilancio: capitolo 7085	- Agricoltura: capitolo 7715		Decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987 – Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987: - Presidenza: capitolo 7600	Totale	Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: capitolo 8222)	Decreto-legge n. 2 del 1988 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Presidenza del Consiglio dei ministri			
Tutela delle minoranze linguistiche	5.000	5.000	10.000
omissis			
Istituzione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna	1.000	1.000	2.000
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	3.000	3.000	3.000
Istituzione dell'Agenzia per il control- lo dell'attuazione dei trattati inter- nazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei			
paesi a regime dittatoriale	3.000	3.000	3.000
Riforma del processo amministrativo	10.000	20.000	20.000
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	17.500	35.050	35.050
Reintegro fondo per la protezione ci-	140.000	120.000	120.000
	404.000	404 550	407.550

184.000

191.550

197.550

Segue: TABELLA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL TESORO			
Modificazioni al regime delle risorse			
proprie della CEE	930.000	995.000	990.000
Riordinamento dell'Osservatorio geo- fisico di Trieste	4.000	4.000	4.000
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le oste- triche (ENPAO) e disciplina delle			
ostetriche	30.000		
	1.533.500	2.026.300	2.044.900
Ministero delle finanze			
Revisione IRPEF (b)	_	4.140.000	5.590.000
omissis			
Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni		50.000	60.000
Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso program-			
mato (a)		600.000	-

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

⁽b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: Tabella B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Detrazioni IRPEF	1.100.000	(b) 1.900.000	(b) 1.595.000
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32			
della L. n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)	•	32.000	32.000
Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della guardia di finanza	ı	30.000	30.000
Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria		210.000	375.000
	2.347.350	7.212.000	7.932.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

. . . omissis . . .

Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure anti-mafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile

19.000 23.000 23.000

⁽b) Di cui miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace	15.000	20.000	20.000
sponsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di fun- zioni giurisdizionali	50.000	60.000	65.000
omissis			
Gratuito patrocinio in materia civile e penale	30.000	45.000	45.000
omissis			
Riforma ordinamento agenti di custo-	90.000	100.000	120.000
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	15.000	25.000	25.000
	391.000	489.000	516.000
Ministero degli affari esteri			
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi	97.000	97.500	97.500

Segue: Tabella B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Istituzione del Consiglio generale de- gli italiani all'estero	500	500	500
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	5.000	10.000	10.000
Fondo sociale per l'emigrazione	5.000	5.000	5.000
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971	5.000	10.000	10.000
	112.500	123.000	123.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Università non statali legalmente ri- conosciute	130.000	70.000	70.000
Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590	50.000	50.000	50.000
Provvidenze in favore del personale della scuola	300.000	500.000	500.000
Ministero dell'interno	480.000	620.000	620.000
omissis			
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco	60.000	86.450	86.450

Segue: Tabella B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra	400.000	400.000 23.518.750	400.000 24.447.250
Ministero dei lavori pubblici			
Esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese		22.154	22.154
Ministero dei trasporti			
Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore		208.000	208.000
Rifinanziamento della segreteria del Pia- no generale dei trasporti		soppresso	soppresso
Ministero della difesa			
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'inte- grazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	•	1.000	1.000

Segue: Tabella B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

1990	1989	1988	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
			Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
50	50	25	Tutela della ceramica artistica
			Ministero del lavoro e della previdenza sociale
			omissis
soppresso	soppresso	soppresso	Disposizioni in materia di prepensiona- mento in particolari settori
(b) 7.800.000	(b) 7.500.000	-	Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio
soppresso	soppresso	soppresso	Piano straordinario di impiego dei giova- ni in iniziative di utilità collettiva
1.500.000	1.000.000	500.000	Istituzione del trattamento di minimo vitale
10.000	10.000	10.000	Pari opportunità fra uomo e donna
800.000	600.000	300.000	Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c)
990.000	990.000	740.000	Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno
12.200.000	11.200.000	2.650.000	

⁽b) Di cui lire 20 miliardi nell'anno 1989 e lire 640 miliardi nell'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

⁽c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: Tabella B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero del commercio con l'estero			
Interventi rivolti ad incentivare la esportazione di prodotti	50.000	50.000	50.000
Ministero della sanità			
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati	_	20.000	30.000
Indennità di rischio per i tecnici radiologi	38.000	38.000	38.000
	38.000	58.000	68.000
Ministero per i beni culturali ed ambientali			
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei	3.500	3.500	3.500
Amministrazioni diverse			
Riforma della dirigenza	-	85.000	215.000
omissis			
Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati	500.000	(b) 500.000	(b) 500.000

⁽b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

	-		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo	_	20.000	20.000
omissis			
Legge quadro sui trapianti	-	20.000	30.000
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps	20.000	20.000	20.000
Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze	20.000	20.000	20.000
Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo	_	-	190.000
·	1.242.433	1.403.291	1.773.382
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	31.592.578	47.126.595	50.206.786
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO- NE DELLA SPESA O PER MAGGIO- RI ENTRATE			

Ministero del tesoro

Revisione del finanziamento pubblico

ad associazioni...... - 76.000 - 100.000 - 100.000

Segue: TABELLA B (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

1988	1989	1990
	- 600.000	- 800.000
	- 600.000	_
	- 2.000.000	- 2.000.000
: :	5 020 000	7 440 000
<u>-</u>	- 5.820.000	- 7.440.000
- 900.000	- 8.420.000	- 9.440.000
	- 9.120.000	-10.340.000
30.316.578	38.006.595	39.866.786
	- 300.000 - 900.000 - 900.000	- 300.000 - 600.000 - 900.000 - 600.000 - 2.000.000 - 5.820.000 - 900.000 - 8.420.000

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze – Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

⁽b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze – Revisione IRPEF» e, limitatamente agli anni 1989 e 1990, a parte della voce: «Ministero delle finanze – Detrazioni IRPEF», nonchè alla voce: «Amministrazioni diverse – Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati» e a parte della voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

⁽c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
	L .		

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

... omissis ...

MINISTERO DEL TESORO

. . . omissis . . .

	2.554.125	2.604.181	2.931.240
omissis			
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	1.122.325	1.012.381	1.089.440
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	150.000	200.000	350.000

... omissis ...

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano quadriennale per le università	30.000	40.000	50.000
--------------------------------------	--------	--------	--------

MINISTERO DELL'INTERNO

. . . omissis . . .

Segue: TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio	_	100.000	200,000
capitopilo			
	_	1.200.000	2.420.000
Ministero dei lavori pubblici			
omissis			
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	30.000	110.000	200.000
omissis			
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	60.000	309.000	689.000
Ammodernamento funzionale e logi- stico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione di quello dismesso ed investimenti da parte			
di enti pubblici operanti nel setto- re dell'acquisizione di immobili	5.000	90.000	90.000
	240.000	539.000	1.009.000
Ministero dei trasporti			
Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a ser-			
vizio della rete autostradale (a)	100.000	130.000	145.000

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
omissis			
Ministero dell'agricoltura e foreste			
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biolo-			
gica	50.000	50.000	50.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato			
omissis			
Ricerca e coltivazione delle risorse geo- termiche	soppresso	soppresso	soppresso
omissis			
Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori	50.000	130.000	140.000
omissis			
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi			
energetici	366.000	396.000	396.000
Piano finanziamento ENEA	885.000	885.000	925.000
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi inter- nazionali di innovazione tecnolo-			
gica (limiti di impegno)	50.000	100.000	150.000
	1.626.000	2.046.000	2.091.000
Ministero della marina mercantile			
omissis			
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)	90.000	30.000	30.000

Segue: TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi in favore del cabotaggio	10.000	20.000	50.000
	120.000	70.000	100.000
omissis			
Ministero per i beni culturali ed ambientali			
Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e bibliotecaria	soppresso	soppresso	soppresso
Manutenzione straordinaria del patrimo- nio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali	soppresso	soppresso	soppresso
Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva	soppresso	soppresso	soppresso
Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche		soppresso	soppresso
Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante programmi di collaborazione con le regioni e gli enti locali	soppresso	soppresso	soppresso
Restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale		630.000	835.000
Finanziamento di progetti in attua- zione di piani paesistici regionali.		75.000	150.000
		705.000	985.000

Segue: Tabella C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero dell'ambiente			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	9.000	145.000	185.000
Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale	soppresso	soppresso	soppresso
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale	_	112.000	213.000
Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione	20.000	240.000	240.000
Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano	-	600.000	750.000
Disciplina della valutazione di impat- to ambientale	10.000	11.000	10.000
Progetti per i bacini idrografici inter- regionali e per il bacino dell'Arno		25.000	25.000
	39.000	1.133.000	1.423.000
Amministrazioni diverse			
omissis			
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	270.000	565.000	815.000

... omissis ...

Segue: TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti		59.000	69.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine		240.000	270.000
omissis			
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987		0 550.000	0 550.000
omissis			
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idro- geologica del fiume Arno	•) 1.300.000	1.450.000
Interventi a favore della regione Calabria		900.000	1.000.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso		20.000	25.000
Norme in materia di delocalizzazione di industrie a rischio o insalubri		50.000	60.000
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	9.500	40.000	60.000
Piano nazionale di interventi regiona- li e comunali di recupero ambien- tale, urbanistico e paesistico delle			

Segue: TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

1988	1989	1990
_	50.000	50.000
5.000	10.000	10.000
5.000	50.000	50.000
3.395,500	4.762.000	5.459.000
9.221.625	15.021.181	18.614.240
	5.000 5.000 3.395,500	- 50.000 5.000 10.000 5.000 50.000

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE.

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fon-			
do centrale di garanzia per le auto-			
strade e le ferrovie metropolitane			
per ampliare l'area degli interventi a			
sostegno degli investimenti (a)	- 100.000	- 130.000	- 145.000
Totale Tabella C	9.121.625	14.891.181	18.469.240
			

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero dei trasporti – Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale».

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA D (modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
--------------------------------------	------	------	------

... omissis ...

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4) - Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel soppresso soppresso soppresso

... omissis ...

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale: Articolo 7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (capitolo 7705) ...

85.000 160.000

85.000

TABELLE A, B, C e D

(Testo approvato dal Senato)

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988 1989 1990	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
			de reconstante de la companya de la	entralistististististististististististististi	
A. MINISTERI					
Legge n.1774 del 1962 e legge n.798 del 1981 -Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap.4519)	7.000	7.000	7.000	84.000	2002
Legge n.822 del 1971 e legge n.681 del 1979 -Provvidenze Porto di Trieste (Marına Mercanti- le: cap.2572)	4.600	4.600	4.600	27.600	1996
Legge n.231 del 1975 -Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria:cap. 7541)	50.000	50.000	(a) 60.000	1	ı
Legge n. 86 del 1976 -Potenziamento ferro- via Alifana (Trasporti: cap.7293)	(b) 10,000	i	ŧ	1	I
Decreto-legge n.156 del 1976,convertito,c.m, nella legge n.350 del 1976 -Provvidenze urgen- ti a favore dell'industria e dell'artigianato					

(a) Quota relativa all'anno 1980.(b) Parte della quota relativa all'anno 1981.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Œ
٩
四四
Η
ā
3
389
U)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
 Industria: cap.7543	(a) 54.000	+	ł		
Decreto-Legge n.227 del 1976,convertito,c.m., nella legge n.336 del 1976 -Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Vg nezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	110.000	1996
Legge n.261 del 1976 -Provvidenze zone ter- ritorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap.7081)	3.000	3,000	000 n	12.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n.183 del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984, convertito, con modificazioni,nella legge n.212 del 1984 -Credito agevolato al settore industriale:				(
Tesoro: cap.7773	93.000	70.000	70.000	667.000	1993

⁽a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, milioni 150.000 relativi all'anno 1983 e mi-lioni 100.000 relativi all'anno 1986.

della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 0 1991 Anno Longon 1 9 9 0 1991 Anno Longon 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 1991 Lale				***************************************	Segue: TABELLA A	ELLA A
(a) (b) (c) 31.000 100.000 31.000 1	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 198	8	686	1990		Anno terminale
one zone 87) del 1985 ndustria i per la riennale .517 del .517 del .52.000 170.000 170.000 20.000 130.000 130.000 150.000 150.000 150.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	100		(b) 100.000	(c) 100.000		1991
one zone 87) 20.000 20.000 130.000 130.000 del 1985 ndustria ndustria i per la riennale .517 del 25.000 25.000 20.000 -	Totale 193	000	170.000	170.000	698.000	
del 1985 ndustria		000	20.000	20.000	130.000	1997
(e) 25.000 25.000 20.000 -		000	120.000	150,000	430.000	1994
(e) 25.000 25.000 20.000 -	Legge n.146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
		000	25.000	(e) 20.000	I	

Di cui milion: 69.000 relativ: a parte della quota dell'anno 1978. Parte della quota relativa all'anno 1979. Parte della quota dell'anno 1980. Parte della quota dell'anno 1978. 0 G C G G

Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte quota dell'anno 1984.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ı	21.000	14.000	14.000	14.000 14.000 14.000 -	Totale
1992	9,000	4.000	4.000	4.000	- Art.34 -Mutuı agevolatı per 1'editoria libraria (Beni culturali: cap.7551)
1992	15.000	10.000	10.000	10.000	- Art.32 -Fondo per il finanziamento age- volato (Presidenza: cap.7404)
					Legge n.416 del 1981 -Disciplina delle ım- prese editricı e provvidenze per l'editoria:
i	i	I	I	(a) 35.000	- Art.17 -Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap.4071)
					Legge n.119 del 1981 -Disposizionı per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):
1997	195,000	30.000	30.000	30.000	Legge n.373 del 1980 -Proroga e rifinanzia- mento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap.6857)
Anno terminale	1991 e successivi	1990	1989	1 9 8 8	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
ABELLA A	Segue: TABELLA A				

Decreto-legge n.9 del 1982, convertito,con modificazioni,nella legge n.94 del 1982 -Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

parte

Œ

e milioni 250.000 relativi

parte

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991

80.000

50.000

50.000

50.000

distribuzione commerciale

della

ordinamento

con modificazioni, nella legge n.887 del 1982

-Disposizioni in materia di imposta sul valoaggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di rı-(Industria: cap.8042)..... parte

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1 9 8 8	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
in materia di sfrattı (Tesoro: capp. 7792 e 7795)	(a) 180.000	(b) 350.000	(c) 450.000	(f) 70.000	ı
Legge n.526 del 1982 -Provvedimentı urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
- Art.11 -Mediocredito centrale (Tesoro: cap.7775)	350,000	(d) 350.000	(d) 370.000	I	I
- Art.30 -Cassa artigiana (Tesoro:cap.7743)	150.000	150.000	150.000	I	ì
Totale	500,000	500.000	520.000		***

Ą 80.000 relativi milioni 300.000 relativi milioni QI cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 della quota dell'anno 1986. della quota dell'anno Di cui milioni **9** (a)

cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 della quota dell'anno 1986. Û

milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984. precedenti. Parte della quota relativa ad anni Di cui (£) (£)

Parte della quota relativa all'anno 1986.

Œ
٦
TABEL
Seque:

Anno terminale	;	2002	1 11		1991	1997
1991 e successivi		150.000	22.500 22.500 165.000 -		(a) 69.000	1.500.000
1990		12.500	22.500		(a) 450.000	250.000
1989		12.500	! !!		450.000	250.000
1988		12.500	22,500	`	450.000	250.000
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Legge n. 828 del 1982 -Ulteriori provvedi- menti per il completamento dell'opera di ri- costruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:	- Tesoro: capp.8787 e 8809	Totale	Legge n. 130 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):	-Art.8, primo e secondo comma -Mediocredi- to centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esporta- zioni (Tesoro: cap.7775)	-Art.19 e art.9 della legge n.193 del 1984 -Fondo per la ristrutturazione e la riconver- sione industriale (Industria: cap.7546)

v) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1 9 8 8	1989	1990	1991 A	Anno terminale
 -Art.19, primo comma -Cassa per il credito alle imprese artigiane -Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	ŧ	1	1
Totale	840.000	840.000	700.000	840.000 840.000 700.000 1.569.000 -	1 11
Legge n.156 dél 1983 -Provvidenze in favo- re della popolazione di Ancona colpita dal mo- vimento francso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap.8797)	2,000	2.000	2,000	24.000	2002
Legge n.189 del 1983 -Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	150,000	150,000	150.000	620.000	1992
Legge n.651 del 1983 -Disposizioni per il fınanziamento triennale degli interventi stra- ordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7759)	(a) 2.000.000	(b) 5.200.000	(c) 2.630.000	•	I

4.000.000 relativi a parte Dı cui milionı 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985. Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni della quota dell'anno 1988. Parte della quota relativa all'anno 1988. (a)

Û

Segue: TABELLA A

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				1	
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1 9 8 8	1989	1990	1991 e successivi	Anno
 Legge n.730 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					
-Art.18, settimo e ottavo comma -Mediocre- dito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazio ni (Tesoro: cap.7775)	400.000	400.000	700,000	ı	- 1
- Art.35, secondo comma -Fondo delle anti- cipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneg- giate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)	10.000	I	1	1	i
Totale	410.000 400.000 700.000	400.000	700.000	### TATE OF THE CASE OF THE CA	
Decreto-legge n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984 e art.11, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap.7600)	170.000	(a)	(a) 140.000	I	I

(a) Parte della quota relativa ad anni precedents.

Segue: TABELLA A

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
l Legge n.223 del 1984 -Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazio- ni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap.7805)	40.000	40.000	40.000	l	1
Legge n.395 del 1984 -Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomàtiche e uffici consolari e ad allogo per il personale (Affari esteri: cap.7501)	20.000	ı	I	1	ı
Legge n.428 del 1984 -Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art.29 della legge 5 agosto 1981,n.416 (Presidenza:cap.7404)	10.000	10.000	10.000	30.000	1993
Legge n.456 del 1984 -Programmi dı ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunica- zioni (Difesa: capp.4011,4031 e 4051)	(a) 148.000	(b) 73.000	i	I	1

Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

◂
4
ij
TABE
F
ä
Seaue

	Anno		1	1991	ı	1991	1999
	1991 e successivı		ı	465.000	l	80.000	300.000
:	1 9 9 0		i	465.000	1	80.000	50.000
	1 9 8 9		I	465.000	I	80.000	50.000
1	1 9 8 8		500,000	465.000	(a) 150.000	80.000	50,000
	ESTREMI ED UGGETTO DEL PRUVVEDIMENTO	l Legge n.887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);	- Art.8, ventitreesimo comma -Realizzazione del programma triennale 1979-1981 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap.7789)	- Art.9, sesto comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro:cap. 7775)	- Art.11, primo comma -Edilizia penitenzia- ria (Lavori pubblici: cap.8411)	- Art.14, sesto comma -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle im- prese artigiane (Tesoro: cap.7743)	- Art.14, undicesimo comma -Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.6 della legge n.517 del 1975 concernente il com- mercio (Industria: cap.8042)

(a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				segue: IF	I MBELLM M
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art.14, ultimo comma -Fondo per i finan- ziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap.7404)	10.000	10.000	10.000	40.000	1994
Totale	1,255,000 605,000 605,000	605,000	,000,000	- 882,000	
Decreto-legge n.12 del 1985, convertito,con modificazioni, nella legge n.118 del 1985 -Mi- sure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:					
- Tesoro: cap. 7820	(a) 170.000	(a) 150.000	. 1	1	1
- Lavori pubblici: cap.8267	soppressa	(b) 130.000	130,000	130.000	I
Totale	170.000	280.000	130.000	130.000	130.000
Legge n.16 del 1985 -Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e re- lative pertinenze per l'Arma dei carabınieri (Lavori pubblici: cap.8412)	(c) (d) 270.000 200.000	(a) 200.000	300.000	1	I

909

Parte della quota dell'anno 1986. Prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986 rinviata al 1989. Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. Parte della quota dell'anno 1987.

			"	Segue: TABELLA A	ELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
l Legge n.99 del 1985 -Intervent: in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capp.7701 e 8405)	(a) 131.000	(a) 150.000	I	ı	1
Legge n.135 del 1985 -Disposizioni sulla corresponsione di ındennizzi a cıttadıni ed imprese italiane per benı perdutı in terrıto- ri già soggettı alla sovranità italiana e al- l'estero (Tesoro: cap.7760)	(b) 1.000	(c) 2.000	(c)	1	I
Legge. n.197 del 1985 -Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamen- to e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n.336:					
- Interno: cap.3167	45.000	45.000	l i	1 1	i I
Totale	75.000	75.000	****	***	17 COLOR COL

Parte della quota relativa all'anno 1986. Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale. Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale. (a) (b)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ℴ
Œ
-1
BELL
TABE
7
ĭ
Œ
3
Ö
Sea
S

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
	(a) 50.000	45.000	25.000	32,000	1991
Legge n.286 del 1985 -Contributo all'istitu- to nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Pub- blica istruzione: cap.8556)	240.000	ı	ι	I	t
Legge n.295 del 1985 -Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mercantile: capp. 7543,7545 e 7551)	100.000	(b) 100.000	(b) 25.000	I	I
Legge n.331 del 1985 -Provvedimenti urgen- ti per l'edilizia universitaria (Pubblica i- struzione: capp.8554 e 8555)	260.000	ı	t	1	ł
Legge n.335 del 1985 -Ammodernamento e rin- novamento del servizio dei fari e del segnala- mento marittimo (Difesa: cap.8101)	11.000	20.000	i	I	ı

(a) Dı cui milionı 13.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (b) Quota parte della quota relativa ad anni precedenti.

Œ
Œ
ı
_
띪
ď.
-
Œ
ゴ
Ö
Ũ
ហ

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
Legge n.751 del 1985 -Norme per la riatti-	de de la companya de				- And the control of
vazione del bacino carbonıfero del Sulcis (Par- tecipazion: cap.7561)	115.000	120.000	ı	ţ	i
Legge n.449 del 1985 -Interventi di amplia- mento e di ammodernamento da attuare nei siste- mi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti:	(n)		(b)		
	300.000	480.000	40.000	I	i
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985					
-Interventı urgentı ın favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985					
in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati:					
- Lavorı Pubblici: cap.9071	5.300	4.300	1	f	ı
- Agricoltura: cap.8229	700	700	+	•	
Totale	9000	5.000	1	l	l

Legge n. 526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,n.531, e disposi(a) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. (b) Parte della quota dell'anno 1986.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ø
Œ
_
- 1
H
₹
~
7
w
9
~
ũ
ſŇ

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
		(a) 500.000	(a) 500.000	l	I
Legge n.710 del 1985 -Interventı ın favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	40.000	40.000	40.000	160.000	1994
Decreto-legge n.786 del 1985,convertito,con modificazioni,nella legge n.44 del 1986 -Misu- re straordinarie per la promozione e lo svilup po dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzo- giorno (Tesoro: cap.7830)	780.000	ı	ı	I	i
Legge n.808 del 1985 -Interventı per lo svı luppo e l'accrescimento di competitività del- le industrie operanti nel aettore aeronautico (Industria: capp.7552 e 7553)	(b) 220,000	170,000	70,000	I	į
Legge n.26 del 1986 -Incentivi per il ri- lancio dell'economia delle province di Trie- ste e Gorizia:					
- Tesoro: capp. 8166,6857 e 8015	75.000	75.000	30.000	150,000	1995
(a) Parte della quota relativa all'anno 1987. (b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità del prima annualità del limite di impegno decennale.	limite	di impegno	impegno quinquennale	e mílioni 50.000 quale	000 quale

			•		
x	I EGISI ATTIRA	- DISECUL DI	LECCE E DEL	AZIONI - D	OCHMENITI

				Segue: TABELLA A	ELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Industria: cap.5110	10.000	10.000	10.000	50.000	1995
Totale	85.000	85.000	40.000	85.000 85.000 40.000 200.000	
Legge n.41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- nale dello Stato (legge finanziaria 1986):					
- Art.11, comma 6 -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Te- soro: cap.7775)	100.000	170.000	170.000	510,000	1993
- Art.11, comma 9 -Fondo contributi interressi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743)	100.000	100.000	100.000	200.000	1992
- Art.11, comma 10 -Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (Partecipazioni: cap.7543)	25.000	ł	i	ı	ţ
- Art.11, comma 12 -Rıfınanziamento legge n.517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap.8042)	900.09	900.09	900.09	300,000	1995
- Art.11, comma 15 -Contributi ın conto capitale e in conto interessi per la realiz-zazione dei mercati agro-alimentari (Industria: capp.8043 e 8044)	310,000	20,000	20.000	330.000	1997

Segue: TABELLA A

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 -	Anno terminale
 Art.11, comma 24 -Potenziamento e quali- ficazione dell' offerta turistica (Turismo: cap.7540)	200.000	ı	I	l	- I
- Art.11,comma 30-Contributo in conto interressi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie (Industria: cap.7905)	(a) 5.000	5.000	5.000	ı	ı
- Art.12, comma 5 -Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglio- ramento fondiario (Agricoltura: cap.7543)	100.000	i	i	ı	I
- Art.13, comma 1 -Completamento di edifi- ci destinati ad istituti di prevenzione e pe- na (Lavori Pubblici: cap. 8404)	300.000	300.000	(b) 100,000	ı	I
- Art.13, comma 5 -Allogyi dı servizlo per ıl personale mılıtare (Difesa: cap.8001)	48.000	I	i	1	1
- Art.13, comma 6 -Contributi alle coopera- tive edilizie costituite fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia (Lavori Pubbli-					

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale. (b) Parte della quota relativa all'anno 1987.

			ő	Segue: TABELLA A	
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1 9 8 9	1990	1991 e successivi	Anno
c1: cap.8264)	(a) 2.000	2.000	2.000		The state of the s
- Art.13, comma 9 -Assegnazione alla regio- ne Emilia-Romagna per il completamento delle o- pere di adduzione collegate all'invaso di Rí- dracoli (Tesoro: cap.8777)	10.000	1	1	ı	ı
- Art.13, comma 10 -Potenziamento delle in- frastrutture delle Capitanerie di porto (Mari- na mercantile: cap.7581)	30.000	20.000	1	1	I
- Art.13, comma 11 -Edilizia universitaria ospedaliera (Lavori pubblici: cap.8896)	(a) 20.000	20.000	20.000	l	į
- Art.13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte del- l'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap.7810)	800.000	(P) (P)	(P) (P)	I	1
- Art.14, comma 6 -Costruzione e acquisto di mezzi nautici, aeromobili e mezzi di tra- sporto per la prevenzione e il controllo de- gli inquinamenti del mare (Marina mercantile: cap.8022)	000 00	ı	į	. 1	1

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale. (b) Parte della quota dell'anno 1988.

				Segue: TABELLA A	ELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
- Art.16, comma 1 e art. 6, comma 10, del la legge n.730 del 1986 -Frosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap.7500)	2.493.000	ı	I	ı	1
- Art.16, comma 4 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap.8908)	230.000	I	ı	t	1
- Art.16, comma 11 -Protezione del territo- rio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap.9419)	25,000	t	I	ŧ	1

ŧ t 1.000 600.000 tà (Tesoro: cap.7763)..... nel settore dei trasporti pubblici (Trasporcomma 1 -Fondo per investimenti ti: cap.7296)...... - Art.34,

9.000

comma 13 -Concorso nel pagamento

- Art.16,

dustriali, commerciali ed artigiane danneggia-te da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)...

zioni dello Stato a favore

comma 12

- Art.16,

-Fondo delle anticipadelle imprese indegli interessi sulle anticipazioni concesse

alle imprese danneggiate da pubbliche calami-

X LEGISLATURA ·	- DISEGNI	DITECCE	E DEL AZIONI	- DOCUMENTI

<	1	_
٠	3	
	1	
•	0	֝֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜
•	J	3

				7	
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
 - Art.34, comma 2 -Completamento delĺa linea metropolitana d: Napoli (Trasport:: cap.7277)	100.000	165,000	165.000	I	ı
Totale	6.098.000	6.098.000 1.392.000	1.172.000	1.340.000	ander the state and state
Legge n. 64 del 1986 -Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	2.307.300	(a) 2.307.300 13.500.000	(b) 16.925.675	(b) (b) 2.307.300 13.500.000 16.925.675 34.067.025	1993
Legge n. 113 del 1986 -Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Tesoro:cap.n.7835)	300.000	l	I	I	l
Legge n.730 del 1986 -Disposizioni in materria di calamità naturali:					
-Presidenza: cap.7600Beni Culturali: cap.8107	229.000 15.000 7.000	188,000 -	152,000	1 1 1	1 1 1
Totale	251,000	188,000	152,000	251.000 188.000 152.000 -	
Legge n.752 del 1986 -Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agri- , coltura:		No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			

- Art. 3 -Interventi nel settore agricolo e

(a) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987. (b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

				Segue: TABELLA A	ELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
forestale:					
-Tesoro: cap 7746	50.000	50.000	50.000	i i	1 1
- Art. 4 -Finanziamento delle azıoni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'a-gricoltura e delle Foreste (Tesoro: cap.9008)	960.000	1.127.000	1.250.000	i	I
– Art. 5 -Finanzıamento degli ınterventi pre- vısti dai regolamenti comunitarı (Tesoro: cap. 8323)	500.000	525.000	550,000	I	i
- Art. 6 -Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancío: cap.7087)	100.000	100.000	100.000	1	i
Totale	3,250,000 3,592,000	3.592.000	3.900.000	3,900,000	****
Legge n. 771 del 1986 -Conservazione e recupe ro del rione Sassi di Matera (Lavori pubblici: capp.9076 e 9177)	30.000	30.000	I	ı	1
Legge n. 776 del 1986Completamento delle a- ree doganali del valico autostradale di Tarvisio (Tesoro: cap.7844)	15.000	I	ı	ł	ı
Legge n. 831 del 1986 -Disposizioni per la					

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				Segue: TAB	TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle in- frastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap.8422)	170.000	120.000	120.000	130,000	1991
Legge n. 879 del 1986 -Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:					
- Art. 1 -Contributi alla regione Friuli-Vene zia Giulia per il completamento dell'opera di r <u>i</u> costruzione nei comuni colpiti dagli eventi si- smici del 1976 (Tesoro: capp.8786 e 8787)	217.000	262.000	262,000	232.000	2006
- Art. 2 -Sistemazione del bacino del Taglia- mento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubbl <u>i</u> ci: cap. 7739)	40.000	75.000	75.000	70,000	1991
- Art. 4 -Completamento dell'opera di ripri- stino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori pubblici: capp.	2.000	25.000	25.000	26.000	1991
- Art. 5 -Contributo alla regione Friuli-Veng					

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				Segue: TAE	TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
 zia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	8,000	1998
- Art. 6 -Completamento dell'opera di ripri- stino e di restauro del patrimonio culturale (B <u>e</u> ni culturali: capp.1610, 3048, 3103,8008 e 8101)	10.000	22.000	22,000	21.000	1991
- Art. 8 -Completamento, ammodernamento e si stemazione delle strade statali (Lavori pubblı- cı: cap.7276)	15.000	32,000	32,000	21.000	1991
- Art. 9 -Contributo alla regione Friuli-Veng zia Giulia per la realizzazione di aree attrezza te turistico-commerciali (Tesoro: cap.8798)	. 000	7.000	7.000	9,000	1991
- Art. 11 -Attuazione dei programmi di edili- zia dell'Università di Udine (Pubblica istruzio- ne: cap.8553)	17.000	28,000	28.000	.27.000	1991
- Art. 12 -Assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze urbanistiche connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli (Trasporti: cap. 7701)	5.000	į.	1	i	I
- Art. 23 -Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810)	8,000	11.000	10,000		ł

		A STATE OF THE STA			TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
1					-
- Art. 24 -Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della ripara- zione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro:	000	20.000	20.000	20.000	1991
nell'area ar 1 museo archeol					
	9.000	10.000	10.000	1	I
- Art. 26 -Assegnazione alla regione Marche	000	5.000	5.000	30,000	1996
- Art. 28 -Esecuzione di opere di ammouerna- mento e potenziamento del porto di Ancona (Lavo- ri pubblici: cap.7509)	10.000	25.000	25,000	20,000	1991
700 OCC 1007 LLL 2414 1447 00 Merry 1000 Total 1000 Tot					
di risana: acqua e del					
tano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp.8791 e 8800).	44.000	21.000	5.000	1	ì

v	LEGISLATURA	DICEOUT DI	TECOP E	DET ASTORIT	DOOLINGBURE
А	LEGISLATUKA	- DISEGNUDI	LEGGE	KELAZIUNI	- DUCUMENII

				Segue: TAB	TABELLA A
. ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
	I	10.000	ı	ı	-
- Art. 31 -Ricostruzione e completamento del- le sedi dell'Università di Ancona (Pubblica i- struzione: cap.8563)	8,000	8.000	8.000	8.000	1991
- Art. 33 -Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Teso- ro: cap.8815)	2.000	9.000	I	l	1
Totale	400.000	568.000		535.000 499.000 -	
Legge n. 896 del 1986 -Disciplina della ricer ca e della coltivazione delle risorse geotermi- che (Industria: capp.4559 e 7910)	10.000	10.000	1	t	1
Legge n. 910 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
- Art. 2, comma 6 -Programma nazionale per 1` alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napo- 11-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843)	1.000.000	2,300,000	3.000.000	3.000.000	1991

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
 - Art. 3, comma 3 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del com- mercio (Industria: cap.8042)	30.000	30.000	30.000	180.000	1996
- Art. 3, comma 4 -Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	200.000	500.000	ş	1	ı
- Art. 3, comma 5 -Fondo speciale per la ri- cerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	200.000	500,000	ì	I	1
— Art. 3, comma 6 —Fondo contributi interessi della Cassa per 11 credito alle 1mprese artigia— ne (Tesoro: cap. 7743)	70.000	70.000	20.000	210.000	1993
- Art. 3, comma 9 -Rifinanziamento della legge n.295 del 1985 per la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: capp.7543, 7544 e 7546)	350,000	I	ţ	1	Ĭ
- Art. 4, comma 2 -Aumento del capitale della RIBS S.p.A.:					
-Agrıcoltura: cap.7579	28.500 1.500	l I	1 1	1-1	! !

- Art. 6. comma 1 -Prosecuzione degli inter-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				Segue: TAB	TABELLA A
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
venti di cui alla legge n.219 del 1981 (Bilan- cio: cap.7500)	2,000,000	000*000*£	I	ł	1
- Art. 6, comma 2 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	1,250,000	1,750,000	I	I	1
- Art.6,comma 3 e art.13bıs del decreto-legge n.8 del 1987, convertito, con modificazioni,nel- la legge n.120 del 1987 -Completamento degli in terventi nelle zone del Belice colpite dal ter- remoto del 1968:					
- Tesoro: cap8817 - Lavorı Pubblici: cap.7006	74.800 2.000	76.800	i i	1 1	1 1
- Art. 6, comma 4 -Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occi- dentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap.8778)	20.000	ı	I	ı	1
- Art. 6, comma 6 -Rifinanziamento dell'arti- colo 5, lettera d), della legge n.80 del 1984,in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	150.000	200.000	i	1	I
- Art. 6, comma 7 -Completamento degli inter-					

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivı	Anno terminale
	75.000	100,000	l	ţ	1
- Art. 7, comma 1 -Froseguımento degli ınter- venti finalızzatı alla salvaguardıa di Venezıa di cuı alla legge n.798 del 1984:					
- Tesoro: cap.8812	75.000	75.000	I	ŧ	i
7735,8273,8649,8650,8651,9421, 9446, 9449 e	225,000	225.000	1	i	I
- Art. 7, comma 5 -Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cuialla legge n.845 del 1980, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
- Lavorı Pubblıci: capp.7740 e 9419	20.000	20.000	10.000	11.000	1991 1991
- Art. 7, comma 6 -Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'in tesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap.8404)	100.000	500.000	500.000	(a) 0 400.000	1991

(a) Parte della quota dell'anno 1988.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

⋖
Œ
1
7
BEL
面
Œ
-
u
J
σ
Ū
ű

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
- Art. 7, comma 8 -Edilızıa universitarıa (Pubblica istruzione: cap. 8554)	300,000	550.000	-	1	l
- Art. 7, comma 10 -Completamento della me- tropolitana di Napoli (Trasportı: cap. 7277)	20,000	100.000	100.000	i	ι
- Art. 7, comma 12 -Rifinanziamento della leg ge n.979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare (Marına mercantıle: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	64.000	30.000	I	I	ţ
- Art. 7, comma 14 -Completamento degli inter venti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982, concernente gli accordi di Osimo:					
-Tesoro: cap.8788	53.000	18.000 32.000	38.000 62.000	1 1	t t
- Art. 7, comma 15 -Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987- 1990 (Tesoro: capp.7839,7840,7841 e 7842)	1.750.000	2,280,000	1.980.000	I	ι
- Art. 8, comma 8 -Fondo per glı ınvestimenti nel settore dei trasportı pubblıcı localı (Tra- sporti: cap.7296)	100.000	800.000	1	ŧ	į
- Art. 8, comma 10 -Gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satelli- te (Difesa: cap.7233)	1.500	1.500	I	1	t
- Art. 8, comma 15 -Costruzione di un bacıno					

					HELLH
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
l di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pub- blici: cap.7596)	10,000	20.000	I	t	 I
Totale	8.937.300	8,937,300 13,218,300 5,840,000	5.840.000	3,850,000	
Decreto-legge n.2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.65 del 1987 -Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: capp.7541,7542, e 7544)	(a) 125.000	(b) 170.000	140.000	30.000	1996
Decreto-legge n.8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 1987 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: cap.7600)	120.000	120.000	I	i	
Decreto-legge n.9 del 1987, convertito, con					

(a) Di cui milioni 90.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale. (b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	066	1991 e successivi	Anno
modificazioni, nella legge n.121 del 1987 -In- terventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975,n.517, sulla disciplina del cre dito agevolato al commercio (Industria: cap. 8045)	20.000	50.000	ı	I	
Legge n.67 del 1987 -Rınnovo della legge 5 a gosto 1981,n.416,recante disciplina delle impre prese editrici e provvidenze per l'editoria:					
- Art. 20 -Fondo per 11 finanziamento agevo- lato (Presidenza: cap.7404)	25.000	25,000	25,000	125.000	1995
- Art. 21 -Mutuı agevolatı per l'editorıa l <u>i</u> brarıa (Beni culturalı: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	20.000	1995
Totale	29.000	29.000 29.000 29.000	29.000	145.000 -	
Decreto-legge n.360 del 1987 -Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap.8222)	4.000	4.000	4.000	4.000	1991
Decreto-legge n. 361 del 1987 -Dispo sizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capp.7702,7703 e 7704)	75.000	80.000	ŧ	ı	I

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno
Decreto-legge n.364 del 1987 -Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di ri- sparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di meta nizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,n.784 (Tesoro: cap. 7802)	180.000	280.000	1	ı	ı
Decreto-legge n.367 del 1987 -Modifiche alla legge 28 febbraio 1985,n.47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività ur banistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanat <u>o</u> ria delle opere abusive (Lavori Pubblici: cap.	40.000	I	I	ı	ı
Decreto-legge n.373 del 1987 -Interventi ur- genti in materia di opere di difesa del suolo:					
- Bilancio: cap.7085	237,996	1 1	1 1	1 1	1 1
Agricoltura: cap.7715	33,065	ı	ı	í	ı
	595,000				

Decreto-legge n.384 del 1987-Disposizioni ur genti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della

			-	Segue: TABEI	TABELLA A
ESTREMI ED GGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988 1	989 19	0 6	1991 successivi	Anno terminale
- Presidenza: cap. 7600	215.000	1 1	1 1	1 1	1 1
Totale	305.000		444	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
Amministrazione_delle_poste_e_delle telecomunicazioni					
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art.10 della legge n. 41 del 1986 e art. 2 della legge n.910 del 1986 -Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei program mi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizi e di costruzione di alloggi di servizi per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp.519,520,521,522,523,524,525,526,527,527,522,523,524,525,526,527,527,527,527,527,527,527,527,527,527	771.000	000. 1000	I	ı	ı
		: : :			

				Segue: TABELLA A	Œ
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 198	8 1 9	6 8	1990	1991 successivi	Anno terminale
legge n. 887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);					
- Art.8, quattordicesimo comma -Finanzia- mento degli interventi previsti dal piano de- cennale di sviluppo e potenziamento dei ser- vizi di telecomunicazioni (cap.529)	000	200,000	200.000	800° 000	1994
Azzenda dı Stato per ı servızı telefonıcı					
Legge n. 39 del 1982 e art.10 della legge n. 41 del 1986 -Autorizzazione alle Aziende di- pendenti dal Ministero delle poste e delle te- lecomunicazioni a proseguire nella realizzazio ne dei programmi di potenziamento e di riasset to dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.Di- sciplina dei collaudi (capitolo 548)	00	1	ı	į	ł
i per la riennale					ı
- Art.8, quattordicesimo comma -Finanzia-					

Segue: TABELLA A

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno terminale	1994
	1,1
1991 e successivi	(a) 1.900.000
1990	300.000
1989	300.000
1 9 8 8	300.000
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985, milioni 200.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI D ENTRATE			

Presidenza del Consiglio dei ministri

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	4.500	4.500	4.500
Ministero del tesoro			
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987	-	435.000	435.000
Onere per l'esodo agevolato di persona- le della <i>ex</i> Cassa per il Mezzogiorno .	1.000	1.000	1.000
Interventi a favore della finanza regionale	568.500	591.300	614.900
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE	954.000	1.019.000	1.015.000
	1.523.500	2.046.300	2.065.900

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mılıoni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero delle finanze			
Revisione IRPEF (b)	_	4.140.000	5.590.000
Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825	350	_	_
Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo	250.000	250.000	250.000
Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso program-	222.222	400.000	
mato (a)	900.000	600.000	-
Detrazioni IRPEF	1.110.000	(<i>b</i>) 1.900.000	(<i>b</i>) 1.595.000
	2.260.350	6.890.000	7.435.000
Ministero di grazia e giustizia			
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico)	1.000	1.000	1.000
Indennità spettante ai custodi, ai testi- moni, nonchè agli esperti delle sezio- ni specializzate agrarie e di quelle in			
materia di tossicodipendenza	6.000	7.000	7.000
Incentivi lavoro penitenziario	5.000	5.000	5.000

⁽a), (b) Accantonamenti collegati, ai sensi (b) Di cui, con riferimento alle detradell'articolo 1, comma 7, agli accantonamenti zioni IRPEF, miliardi 1.160 per l'anno negativi contrassegnati dalle medesime lettere. 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990

⁽b) Di cui, con riferimento alle detrazioni IRPEF, miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure anti-mafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile	6.000	10.000	10.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace, delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	16.000	30.000	30.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Responsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali	13.000	20.000	20.000
Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale	35.000	70.000	70.000
Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie	25.000	33.000	35.000
Gratuito patrocinio	15.000	15.000	15.000
Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie	50.000	50.000	50.000
Provvedimenti per il personale civile penitenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria	50.000	50.000	50.000
Riforma ordinamento agenti di custo-dia	80.000	80.000	80.000

Segue: Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero degli affari esteri			
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi	7.000	7.500	7.500
Ministero dell'interno			
Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali	875.000	_	
Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)	20.963.200	23.032.300	23.960.800
,	21.838.200	23.032.300	23.960.800
Ministero dei trasporti			
Rifinanziamento della segreteria del Piano generale dei trasporti	500	1.000	1.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale			
Disposizioni in materia di prepensionamenti in particolari settori	-	100.000	100.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	_	7.500.000	7.800.000
Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva (b)	_	500.000	500.000
Norme in materia di assegni familiari .	1.100.000		1.100.000
	1.100.000		9.500.000

⁽b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni dı lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Amministrazioni diverse			
Riforma della dirigenza	_	100.000	200.000
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della mino- ranza italiana in Jugoslavia	8.000	10.000	12.000
Miglioramenti pensionistici	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commer-			
cio	694.433	728.291	766.382
	1.702.433	1.838.291	1.978.382
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	28.738.483	43.390.891	45.326.082

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO-NE DELLA SPESA O PER MAG-GIORI ENTRATE

Amministrazioni diverse

Riduzione di spese e modifiche al regime forfettario (a) -900.000 -600.000

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce sotto «Ministero delle finanze»: «Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Armonizzazione IVA e ulteriori riduzioni di spesa in relazione anche all'art. 18, commi da 13 a 14 e da 18 a 21 (b)	-	-5.800.000	-6.800.000
Totale accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate	-900.000	-6.400.000	-6.800.000
Totale Tabella B	27.838.483	36.990.891	38.526.082

⁽b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alle voci sotto «Ministero delle finanze», «Revisione IRPEF» e limitatamente agli anni 1989 e 1990 a parte della voce «Detrazione IRPEF» e alla voce, sotto «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», «Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettive».

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di	lire)		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Presidenza del Consiglio dei ministri			
Contributo al C.N.R. per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno	25.000	25.000	25.000
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione (limi-			
ti di impegno)	125.000	250.000	375.000
	150.000	275.000	400.000
Ministero del tesoro			
Consorzi di garanzia collettiva fidi	5.000	5.000	5.000
AIEA-UNESCO-Centro internazionale di fisica teorica di Trieste – Rinnovo accordo finanziario	16.800	16.800	16.800
Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immo- bile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS	20.000	20.000	20.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	300.000	500.000	800.000
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	922.325	812.381	889.440
Fondo di solidarietà nazionale per la Si-			

1.240.000

2.504.125

1.350.000

2.704.181

1.450.000

3.181.240

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero delle finanze			
Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche			
per diminuirne il grado di nocività	20.000	30.000	45.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica			
Contributi in favore delle comunità	1/0.000	102.000	107.000
montane		182.000	
Ministero di grazia e giustizia			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	30.000	20.000	_
Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'Ordine degli avvoca-			
ti e procuratori	72.000	60.000	
	102.000	80.000	
Ministero dell'interno			
Concorso statale per mutui contratti dai Comuni, Province e Comunità mon- tane per finalità di investimento	_	1.100.000	2.220.000
Ministero dei lavori pubblici			
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO	5.000	10.000	10.000

Segue: Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

1988	1989	1990
20.000	20.000	20.000
50.000	100.000	150.000
120.000	_	_
135.000	615.000	1.125.000
330.000	745.000	1.305.000
100.000	130.000	145.000
2.000	15.000	10.000
-	200.000	200.000
	20.000 50.000 120.000 135.000 330.000 2.000	20.000 20.000 50.000 100.000 120.000 - 135.000 615.000 330.000 745.000 100.000 130.000

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Sovvenzione carbon coke	5.000	5.000	5.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	10.000	20.000	30.000
Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio	10.000	70.000	5.000
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	20.000	20.000	20.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	40.000	40.000	50.000
Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori	100.000	150.000	150.000
Politica mineraria	200.000	200.000	200.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi		200.000	200.000
energetici	250.000	250.000	250.000
Piano finanziamento ENEA	885.000	905.000	975.000
	1.520.000	1.860.000	1.885.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona	20.000	20.000	20.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)	100.000	30.000	30.000
	120.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno	100.000	100.000	100.000
Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in			

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
relazione a particolari situazioni di crisi	425.000	910.000	1.000.000
	525.000	1.010.000	1.100.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile	100.000	150.000	200.000
Ministero per i beni culturali ed ambientali			
Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e bibliotecaria	30.000	35.000	40.000
Manutenzione straordinaria del patri- monio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali	80.000	90.000	110.000
Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva	80.000	180.000	280.000
Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche	125.000	140.000	155.000
Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante program- mi di collaborazione con le regioni e			
gli enti locali	130.000	165.000	180.000
	445.000	610.000	765.000

Segue: Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Ministero dell'ambiente			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	9.000	13.000	13.000
Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale	50.000	50.000	60.000
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale	200.000	200.000	200.000
Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione	280.000	300.000	400.000
Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano	300.000	600.000	750.000
	839.000	1.163.000	1.423.000
Amministrazioni diverse			
Concorso dello Stato per ammortamento ed interessi destinati al finanziamento della cassa depositi e prestiti per la realizzazione del piano delle telecomunicazioni		52.000	104.000
Contributo per le opere di ristruttura- zione edilizia e tecnico-scientifica della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli		6.000	6.000
Interventi per il potenziamento del trasporto pubblico e per strutture e servizi nel quadro del progetto integrato per l'area dello stretto di Messina		20.000	20.000
Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo del- l'irrigazione e la trasformazione fon- diaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.		15.000	15.000
Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane		25.000	25.000

Segue: Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	50.000	100.000	150.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	270.000	570.000	820.000
Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto	60.000	60.000	60.000
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti	9.500	99.000	129.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine	100.000	250.000	280.000
Intervento straordinario per la realizza- zione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capi- tale d'Italia	250.000	250.000	250.000
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	300.000	600.000	600.000
Interventi a favore della regione Sarde- gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale	330.000	400.000	420.000
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno	600.000	1.300.000	1.450.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	950.000	1.000.000
	2.770.500	4.697.000	`5.329.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese	9.695.625	14.801.181	18.254.240

Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti (a) – 100.000

Totale Tabella C . . . 9.595.625 14.671.181 18.009.240

⁽a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce: «Ministero dei trasporti – Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale».

TABELLE D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984) (milioni di lire)

/11111111111111111111111111111111111111			
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			!
Legge 22 giugno 1954,n.385: Sovven zione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.1193)	34	35	36
Legge 16 luglio 1974,n.407,modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazio ne scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione			
del programma medesimo (cap.7501)	2.700	2.900	3.000
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Di- sposizioni per la formazione del bí- lancio di previsione dello Stato:			
-Art.11 -Contributo al C.N.R.(cap. 7141)1	.020.000	1.080.000	1.140.000
-Art.12 -Autorizzazione di spesain relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n.388 (cap. 7143)	380.000	300.000	320.000
Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
-Art.36 -Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statisti-ca (cap.1183)	150.000	156.000	162.000
Legge 8 agosto 1985,n.440: Istitu- zione di un assegno vitalizio in fa- vore di cittadini che abbiano illu-			

Segue: TABELL	.Η.	IJ
---------------	-----	----

	Segue: IMBCLCH D		
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
strato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1185)	500	500	500 =======
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961,n.59, modi- ficata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962,n.181: Contributo corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp.4521 e 7733) 2	2.468.390	2.789.280	3.159.887
Legge 27 gennaio 1962,n.7: Prov- vedimenti straordinari a favore del comune di Napolí (cap.7739)	10.500		4,,550
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap.4517)	92.000	95.500	98.360
Decreto-legge 8 aprile 1974,n.95, convertito,con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,n.216, e legge 4 giugno 1985,n.281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azio nari (cap.4505)(CONSOB)	35.000	37.000	39.000
Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e del l'infanzia (cap.5926/p.)	70.163	70.163	70.163
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Di- sposizioni per la formazione del b <u>i</u> lancio di previsione dello Stato:			
-Art.8-Rimborso all'ANAS dell'one re relativo all'ammortamento dei mu tui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p)	26.141	26.171	26.077

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 22 luglio 1978.n.385: Adegua- mento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipenden- ti dello Stato (cap.6682)	235.000	240.000	248.400
Legge 5 agosto 1978,n.462: Nuova di sciplina dei compensi per lavoro stra ordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap.6683)	6.300	6. 500	6.700
Legge 5 agosto 1978, n.468,art.7: Fondo di riserva per le spese obbli- gatorie e d'ordine (cap.6854)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.45 -Versamento al Fondo centra le di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell' importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap.8168)	63.000	60.000	60.00 0
Legge 26 gennaio 1980,n.16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero (cap.4543/p.)	54.000	56. 000	56.00

Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Segue: TABELLA D

		Segue: TABEL	LA D
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
-Art.38 -Somme dovute dalle singo- le Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazio- ni ai sensi degli articoli 15, 16,17 e 19 del testo unico delle disposi- zioni legislative in materia posta- le, di bancoposta e di telecomunica- zioni (cap.4432)	416.000	416.000	416.000
Legge 18 novembre 1975. n.764: Li- quidazione dell'ente "Gioventù ita- liana" (cap.4585)			
Legge 24 aprile 1980,n.146: Dispo- sizioni per la formazione del bilan- cio annuale e pluriennale dello Sta- to (legge finanziaria 1980):			
-Art.37 -Occorrenze relative alla liquidazione dell' Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.4585)	> -	60. 000	60.000
Legge 8 agosto 1980,n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:		-	
-Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 d <u>i</u> cembre 1956,n.1404 (cap.4585)(Liqui-			

Legge 23 luglio 1980, n.389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p.)....

dazione enti soppressi)

230.000 230.000 230.000

Seque: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990

Legge 3 febbraio 1976,n.11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale,industriale, finanziaria e
tecnica fra gli Stati membri della
CEE ed il Consiglio delle Comunità
europee da una parte e gli Stati
ACP dall'altra (cap.4499/p.)

Legge 29 novembre 1980,n.887: Raed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, fi-Stati nanziaria e tecnica fra gli membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed alle gati, e dell'accordo fra gli membri della CECA e gli Stati competenza relativo ai prodotti di della CECA firmati a Lomè il 31 ottobre 1979, nonchè degli accordi in terni relativi aı provvedimenti prendere ed alle procedure da segui re per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli alu ti della Comunità, firmati a Bruxel les il 20 novembre 1979 (cap.4499/p)

Decreto-legge 20 novembre 1981,n. 694,convertito nella legge 29 genna io 1982,n.19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542).....

Legge 12 agosto 1982,n.531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di rias120.000

2.898.265 2.753.378 2.951.019

326.000 326.000 326.000

Segue:	TABELLA	D

		segue: indi	
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
setto del settore autostradale (cap.7798/p.)	90.000	65. 000	65. 000
Legge 14 agosto 1982,n.610: Rior dinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agrícolo (AIMA) (capp.4531 e 4532/p.)	1.447.483	1.506.000	1.566.000
Legge 27 dicembre 1983,n.730: Di sposizioni per la formazione del bi lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
-Art.18 -Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186)	220.000	230.000	236.000
Legge 28 febbraio 1986,n.41 -Di- sposizioni per la formazione del b <u>i</u> lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
-Art.32, comma 1, Fondo di cui a <u>l</u> l'art.25 della legge 27 dicembre 1977,n.968 -Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap.4546)	3.160	3.160	3.160
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Di- sposizioni per la formazione del b <u>i</u> lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
-Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)		. 54.790.000 	
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970,n.281: Provvedimenti finanziari per l'attuazio ne delle regioni a statuto ordinario (art.9) (cap.7081/p.)	985.600	1.054.000	1.127.000
Legge 19 ottobre 1984,n.701: Au- mento del contributo ordinario del- lo Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)			
(cap.1354)	7.000	7.500	8.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -Di- sposizioni per la formazione del b <u>i</u> lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):			'
-Art.8,comma 4 -Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	8.000	8.000	8.000
-Art.8, comma 14 -Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)		1.917.000	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Ri- ordinamento dell'Istituto agronomi- co per l'oltremare, con sede in Fi- renze (cap.4626)	6.200	6.500	6.800
Legge 4 ottobre 1966,n.794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap.3117)	3.500	3.400	3. <i>7</i> 00
Decreto del Presidente della Re- pubblica 5 gennaio 1967,n.18, mo- dificato dalla legge 3 giugno 1977,n.322: Ordinamento dell'Ammi- nistrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spe- se urgenti) (cap.1685)	10.000	10.000	10.000
Legge 9 glugno 1977,n. 358: Ra- tifica ed esecuzione della conven- zione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251)	392.000		
Legge 7 novembre 1977,n.883: Approvazione ed esecuzione dell' accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	880	900	920
Legge 31 marzo 1980,n.140: Par- tecipazione italiana al Fondo eu-			

Seque:	TABEL	LA	D
--------	-------	----	---

	`	Segue: TABE	LLA D
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
ropeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981,n.7 e leg- ge 26 febbraio 1987, n. 49: Stan- ziamenti per l'aiuto pubblico a fa- vore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)	951.000	969.000	988.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	2.400	2.500	2.600
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contri- buti statali agli enti a caratte- re internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero de- gli affari esteri (cap.3177)	3.925	3.925	3.925
Legge 11 dicembre 1985,n.760 -Assegno per il funzionamento dell' Istituto internazionale per l'uni- ficazione del diritto privato.(cap. 3109)	320	330 	340

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n.394: tenziamento dell' attività sportiva universitaria (cap.4122)......

13.000 8.300 -------

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959,n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap.2841)......

10.000 10.000 10,000

Legge 2 dicembre 1969,n.968: Isti

Seaue:	Т	Α	BE	L	LA	\mathbf{p}
--------	---	---	----	---	----	--------------

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
tuzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo naziona- le dei vigili del fuoco" (cap.3281)	3.000	3.000	3.000 ======
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Re- pubblica 11 marzo 1968,n.1090: Nor- me delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedot- ti (cap.8881)	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928,n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative con cernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art.17 (Fondi scorta):			
- Esercito, Marina ed Aeronautica (cap.1180)	80.300	82.700	85.200
- Arma dei carabinieri (cap.4791)	28.700	29.600	30.500
MINÍSTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981,n.590: Nuo ve norme per il fondo di solidarie tà nazionale (cap.7451)	190.000	210.000	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Legge 29 aprile 1949,n.264: Prov vedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavo ratori involontariamente disoccupa ti (cap.3579)	100	100	100
.Legge 17 ottobre 1961,n.1038: Mo difiche al testo unico delle norme			

	Seque:	TABELLA	D
--	--------	---------	---

		sedne. Lubr	LLM D
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'indu- stria (cap.3578)	11.380	11.380	11.380
Legge 3 giugno 1975,n,160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604)	570.000	570.000	570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.54:			
-Art. 12 -Finanziamento delle at- tività di formazione professionale (capp.8055 e 8056)	30.000	31.000	32.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: D <u>i</u> sposizioni per la formazione del b <u>i</u> lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.27 -Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap.3591/p.)	105.000	105.000	.105.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975,n.185: Po- tenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp.1606 e 1610)	180.000	190.000	195.700
Legge 22 dicembre 1986,n.910 -D <u>i</u> sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale de <u>l</u> lo Stato (Legge finanziaria 1987):			
-Art.3, comma 2 -Concessione di			

contributi per il sostegno delle

	Se	egue: TABELI	LA D
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
esportazioni (cap. 1614)	1.000	1.000	1000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935,n.1836,convertito in legge 9 gennaio 1936,n.147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973,n.878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap.1556)	8	8	8
Legge 6 agosto 1954,n.721: Mo- mentanee deficienze di fondi del- le Capitanerie di porto (cap.2181)	1.200	1.200	1.200
Legge 17 febbraio 1982,n.41: Pi <u>a</u> no per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art.9 e decreto-legge 21 settem bre 1987,n.386 -art.7 -Contributo ordinario per il funzionamento de <u>l</u> l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applica- ta alla pesca marittima (cap.3571)	3.500	4. 500	4.500
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4) - Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel	2.500	2.500 =======	2.500
MINISTERO DELLA SANITA'			
Legge 21 aprile 1977,n.164: Con- tributo dell'Italia al Centro in- ternazionale di ricerche per il cancro (cap.2593)	1.200	1.250	1.280

Seaue:	TABEL	1 0	\boldsymbol{r}
JEUUE:			u.

		oedue. iur	
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuo- vo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
-Art.25 (ottavo comma) -Compenso particolare al personale dell'Ist <u>i</u> tuto superiore di sanità (cap.4509)	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazio- nale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap.1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982,n.88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap.2588)	1.750	1.800	1.850
		=========	=======================================
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap.1563)	52.000 ======	54.000 =======	56.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975,n.190: Nor- me relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vit torio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)	2.500	2.800	3.100
Decreto del Presidente della Re- pubblica 3 dicembre 1975, n.805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il ca talogo e la documentazione, per il catalogo unico delle bibliote- che italiane e per le informazioni			
bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	4.500	5.000	5.500

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1	1988	1989	1990
				ı
Legge 2 aprile 1980,n.123: Norme per l'erogazione di contributi st <u>a</u> tali ad enti culturali (cap.1605).		14.000	14.000	16.000
Legge 16 marzo 1987,n.118 -Norme relative alla Scuola archeologica				
di Atene (cap.2116)		1.000	1.000	1.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986,n.349 -Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:

-Art.7, comma 5 -Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap.7705).....

80.000 100.000 150.000

INDICE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario	Pag.	2
Articolo 1	»	2
Articolo 2	»	6
Articolo 3	»	9
CAPO II - Disposizioni in materia di entrate	»	10
Articolo 4	»	10
Articolo 5	»	10
Articolo 6	»	11
Articolo 7	»	12
Articolo 8	»	15
Articolo 9	»	23
Articolo 10	»	25
Articolo 11	»	26
Articolo 12	»	27
CAPO III – Disposizioni per i settori dei trasporti e delle comunicazioni	»	28
Articolo 13	»	28
Articolo 14	»	35
CAPO IV - Interventi in campo economico	»	36
Articolo 15	»	36
Articolo 16	»	51
CAPO V – Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia		
di opere pubbliche	»	52
Articolo 17	»	52
Articolo 18	»	67
CAPO VI – Disposizioni in materia sanitaria	»	72
Articolo 19	»	75
Articolo 20	»	82
CAPO VII - Disposizioni in materia di occupazione e previdenza	»	87
Articolo 21	»	87
Articolo 22	»	91
Articolo 23	»	92
CAPO VIII – Disposizioni diverse	»	95
Articolo 24	»	95
Articolo 25	»	103
Articolo 26	»	104
Articolo 27		106

Articolo 28	Pag.	107
Articolo 29	»	110
Articolo 30	»	110
Articolo 31	»	116
Articolo 32	»	116
Tabelle		
Testo approvato dalla Camera dei deputati	Pag.	121
- A (importi da iscrivere in bilancio, in relazione alle autorizzazioni di		
spesa recate da leggi pluriennali)	»	123
- B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	129
- C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	>>	141
- D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui		
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	151
Testo approvato dal Senato della Repubblica	»	155
- A (importi da iscrivere in bilancio, in relazione alle autorizzazioni di		
spesa recate da leggi pluriennali)	»	157
- B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	195
- C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	203
- D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui		212
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	213